



**CONFERENZA UNIFICATA
7 maggio 2015**

Punto 10) all'ordine del giorno

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE RELATIVA AL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE, PREDISPOSTO SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

A seguito dell'incidente avvenuto nel 1976 nei pressi del Comune di Seveso nell'impianto ICMESA, nel 1982 fu adottata la cosiddetta normativa "Seveso" sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose (direttiva 82/501/CEE), che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientrano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha anche introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza (Prefetture) per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (c.d. "Seveso II"), recepita con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la direttiva 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 334/1999, attuale normativa nazionale di riferimento in materia.

La direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III") sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE; la schema di decreto di recepimento, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015, è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013). Il termine per il recepimento è il 31/05/2015.

Il Ministero dell'Ambiente ha attivato nel 2014 un tavolo con le Regioni per definire il testo del decreto in esame, rispetto al quale non vi è stato il coinvolgimento dell'ANCI, sebbene le norme incidano in maniera non residuale su competenze e attività dei Comuni non solo in campo ambientale, ma anche sul piano della pianificazione urbanistica.

L'articolo 8 a livello locale attribuisce ai Comuni funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti RIR, nonché funzioni volte a garantire l'adempimento degli obblighi di informazione, consultazione e

partecipazione al processo decisionale del pubblico, previsti dagli articoli 23-24 dello schema in esame.

Come ANCI abbiamo evidenziato la mancanza di coinvolgimento adeguato dei Comuni, portando all'attenzione del Ministero dell'Ambiente e del Governo alcune proposte di revisione del testo, del quali alcune già accolte (inserire riferimento ad "enti di area vasta" all'art. 8 su funzioni del Comune e prevedere opportuna presenza nel Comitato Tecnico regionale di cui all'art. 10 anche di un rappresentante degli enti territoriali di area vasta, oltre a intese di Conferenza unificata in sostituzione dei pareri per importanti strumenti attuativi, quali le linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 22, comma 3).

A seguito del riscontro ricevuto rispetto alle ulteriori proposte presentate in sede tecnica, che hanno visto l'accoglimento di buona parte delle medesime, si raccomanda di esprimere PARERE FAVOREVOLE sul provvedimento, consegnando una ulteriore osservazione in merito agli aspetti sanzionatori di cui all'art. 28:

OSSERVAZIONE

Art. 28

(SANZIONI)

OSSERVAZIONE:

Il comma 6 recita: *"Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20 è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 989"*.

Il decreto non specifica a quale ente spetti la competenza e la giurisdizione in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al sopra citato comma 6, a chi vadano i proventi di tali sanzioni amministrative, se è prevista la ripartizione tra gli enti locali che possono subire gli effetti degli incidenti rilevanti, ed eventuali vincoli di destinazione di tali somme.

